MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 26

E' istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SIR. Il comitato e' composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali. Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato puo' altresi' utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI, o dall'IRI, nonche' personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'art. 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante. I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto. Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma. Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Versione in vigore dal 14 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	IV — Risanamento gruppo sir
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-26/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it